


CITTA' DI CORDENONS

Provincia di Pordenone



REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 61 DEL 06.05.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 105 DEL 20.10.2005

Sommario

Capo I - Disposizioni generali	pag. 5
Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali	pag. 5
Capo III - Tutela delle strade e regime delle acque.....	pag. 8
Capo IV - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi..	pag. 10
Capo V - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante.....	pag. 12
Capo VI - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili.....	pag. 14
Capo VII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli.....	pag. 16
Capo VIII - Sanzioni.....	pag. 16
Capo IX - Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 17
Allegati.....	pag. 18

Indice

Capo I - Disposizioni generali	pag. 5
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Servizio di polizia rurale	
Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale	
Art. 4 - Ordinanze in materia di polizia rurale	
Capo II - Norme generali per gli ambiti rurali	pag. 5
Art. 5 - Pulizia dei terreni agricoli	
Art. 6 - Accesso ai fondi altrui	
Art. 7 - Attività agricole ed esercizio venatorio	
Art. 8 - Allevamento di animali selvatici	
Art. 9 - Pascolo degli animali	
Art. 10 - Pascolo in ore notturne	
Art. 11 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori	
Art. 12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali	
Art. 13 - Accensione di fuoco nelle campagne	
Art. 14 - Cani a guardia di proprietà rurali	
Art. 15 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	
Art. 16 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	
Art. 17 - Smaltimento di animali morti	
Capo III - Tutela delle strade e regime delle acque	pag. 8
Art. 18 - Distanze per fossi canali ed alberi	
Art. 18 Bis - Ripristino rete di fossi e scoline	
Art. 19 - Gestione di fossi e canali privati	
Art. 20 - Irrigazione	
Art. 21 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	
Art. 22 - Deflusso delle acque	
Art. 23 - Scarico nei fossi	
Art. 24 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	
Art. 25 - Siepi ed alberi prospicienti le strade	
Art. 26 - Strade private e vicinali	
Capo IV - Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi	pag. 10
Art. 27 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco	
Art. 28 - Definizione di boschetto	
Art. 29 - Definizione di siepe	
Art. 30 - Modalità di gestione di siepi e boschetti	
Art. 31 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche	
Art. 32 - Piante arboree e/o arbustive di pregio	
Capo V - Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	pag. 12
Art. 33 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice	
Art. 34 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	
Art. 35 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	
Art. 36 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri urbani	
Art. 37 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	
Art. 38 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola	
Art. 39 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici	
Art. 40 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	
Art. 41 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	

- Art. 42 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art. 43 - Distribuzione di esche avvelenate
Art. 44 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
Art. 45 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
Art. 46 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VI - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili pag. 14

- Art. 47 - Definizione di liquami zootecnici
Art. 48 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
Art. 49 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
Art. 50 - Definizione di effluenti di allevamento palabili
Art. 51 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
Art. 52 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
Art. 53 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati
Art. 54 - Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

Capo VII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli pag. 16

- Art. 55 - Vendita diretta di prodotti agricoli
Art. 56 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
Art. 57 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo VIII - Sanzioni pag. 16

- Art. 58 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative
Art. 59 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
Art. 60 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo IX - Entrata in vigore del regolamento pag. 17

- Art. 61 - Entrata in vigore

Allegati pag. 18

- Allegato 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad un'altezza di 10 m. su terreno piatto).
Allegato 2 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1 – Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.

2 – Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del c.c., indipendentemente dalla destinazione urbanistica e in tutti i terreni incolti indifferentemente dalla loro ubicazione nel territorio comunale.

Art. 2 Servizio di polizia rurale

1 – Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia - Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne, nonché del diritto di proprietà.

Art. 3 Espletamento del Servizio di polizia rurale

1 – Il servizio di polizia rurale è svolto dalla Polizia Comunale che nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art.2 del presente regolamento è coadiuvata dagli Uffici Competenti.

Art. 4 Ordinanze in materia di polizia rurale

1 – Il Sindaco o l'organo competente, hanno la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, nei limiti e competenze previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale.

2 – Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso nelle forme previste dalla Legge.

Capo II Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5 Pulizia dei terreni agricoli

1 – I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone, animali, piante e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2 – Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili ed in caso di inottemperanza, provvederà alla esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6 Accesso ai fondi altrui

1 – La materia è regolamentata dalla Legge e dal Codice Civile.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1 – L'esercizio venatorio è regolamentato dall'art. 842 del c.c. e delle Leggi in materia, indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie. L'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente dalla neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.

2 – In presenza di attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale e dove sussistono colture specializzate il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi. Se la richiesta d'interdizione dell'attività venatoria viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del suo avente causa, con idonei cartelli.

Art. 8

Allevamento di animali selvatici

1 – L'allevamento di animali selvatici è autorizzato dagli organi competenti ed è sottoposto al controllo di polizia veterinaria, in quanto attività zootecnica.

Art. 9

Pascolo degli animali

1 – I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia di Autorità sanitaria, dal Prefetto o dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli stessi dovranno inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2 – Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3 – Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

4 – Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso scritto del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 10

Pascolo in ore notturne

1 – Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1 – I pastori hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione per il transito nel territorio comunale al Sindaco, almeno cinque (5) giorni prima del loro arrivo, comunicando l'itinerario che verrà percorso ed i terreni che verranno occupati, allegando l'assenso di cui all'art. 9.

2 – L'autorizzazione suddetta viene rilasciata per il periodo dal 15 novembre al 15 marzo.

Art. 12

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1 – Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come vicinali ed interpoderali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

Art. 13

Accensione di fuoco nelle campagne

1 – E' vietato in tutto il territorio comunale, accendere fuochi, salvo i casi previsti nei successivi commi e quanti facenti parte della tradizione della coltivazione dei fondi, della pulizia e tutela dell'ambiente.

2 – Nel bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, devono essere adottate le tutele necessarie per prevenire danni e disturbi alla proprietà altrui e particolarmente nelle vicinanze di vie pubbliche ed a non meno di 100 mt. dalle abitazioni.

3 – Il proprietario del fondo ed il conduttore devono assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

4 – Nelle giornate ventose le operazioni di accensione ed abbruciamento non sono consentite.

5 – Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni della L.R. 18/02/1977 n. 8, nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

6 – La bruciatura nei fondi, di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzati.

7 – E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi facenti parte della tradizione popolare e quelli finalizzati alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tali operazioni siano controllate e confinate.

Art. 14

Cani a guardia di proprietà rurali

1 – I cani a guardia della proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

2 – I proprietari di cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

Art. 15

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1 – Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2 – Ai sensi dell'art. 925 del c.c., il ritrovatore dell'animale mansuefatto, avvertito del luogo del ritrovamento, ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario entro 20 giorni non abbia reclamata la proprietà.

Art. 16

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1 – I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2 – A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani. Gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3 – I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.S..

Art. 17

Smaltimento di animali morti

1 – L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco o su disposizione del Servizio Veterinario.

2 – Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14 Dicembre 1992 n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 18 Distanze per fossi, canali ed alberi

1 – Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale. Tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del c.c..

2 – Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma I del presente articolo va misurata dal confine, così come definito dall'art. 3 del C.d.S.. Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dei fossi o dei canali, l'esecutore dovrà richiedere all'Ufficio Comunale competente un sopralluogo congiunto al fine di determinare in contraddittorio l'esatto confine.

3 – Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalla specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4 – Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del c.c..

5 – Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo le strade, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del c.c..

6 – Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni lunghe le strade all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'art. 26, comma 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del c.c..

Art. 18 Bis Ripristino rete di fossi e scoline

Fermo restano quanto stabilito dal codice civile in materia di sgrondo delle acque, delle norme Urbanistico/Edilizie e Ambientali/Paesaggistiche, nei fondi agricoli, a tutela dell'ambiente, del patrimonio pubblico e per la sicurezza collettiva, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi di provvedere al ripristino e alla realizzazione, ove mancanti, di fossi e scoline per la regimazione delle acque meteoriche per raccogliere e convogliare le acque secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

Il dimensionamento dei fossi e scoline deve essere tale da raccogliere piogge continue ed eccezionali.

Il deflusso delle acque deve verificarsi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Il ciglio del fosso dovrà essere realizzato ad una distanza dal centro strada tale da consentire un agevole traffico dei mezzi agricoli con una larghezza minima della strada di metri 4,50.

Le situazioni precostituite da allineamenti di fossi esistenti e/o storicamente documentati devono essere mantenute.

Prima dell'inizio dei lavori di ripristino o realizzazione di fossi e scoline lungo le strade si dovrà richiedere all'Ufficio comunale competente un sopralluogo al fine di determinare l'allineamento.

Gli accessi ai fondi devono essere dotati di condotte di dimensioni che consentano la continuità del fosso.

Con il verbale di contestazione l'organo di polizia intima al trasgressore l'esecuzione delle opere previste dal regolamento, da eseguirsi entro quarantacinque giorni dalla data della contestazione o notifica. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorità competente provvede all'emissione dell'ordinanza di cui agli artt. 4 e 60 del regolamento.

(Articolo integrato con deliberazione consiliare n. 105 del 20.10.2005)

Art. 19
Gestione di fossi e canali privati

- 1 – Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere alla loro manutenzione per garantire un normale deflusso delle acque anche nel caso dell'intensificazione dei flussi idrici.
- 2 – I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere espurgati secondo necessità a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
- 3 – Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
- 4 – Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità d'invaso.
- 5 – A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune, in conformità alle norme urbanistico-edilizia.

Art. 20
Irrigazione

- 1 – L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni a terzi.
- 2 – L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere segnalata e regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
- 3 – In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione, ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
- 4 – I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 21
Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

- 1 – La realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere autorizzata in conformità alla normativa urbanistico-edilizia.
- 2 – I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili
 - b) Il bacino deve essere adeguatamente recintato, al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art. 22
Deflusso delle acque

- 1 – Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.
- 2 – I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art.23
Scarico nei fossi

1 – Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle acque pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e canali di scolo.

Art. 24
Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1 – E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2 – E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade aperte al pubblico, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3 – Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade aperte al pubblico transito, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1,50 dal ciglio del fosso .

4 – I frontisti, delle strade aperte al pubblico transito prive di fossi, devono lasciare a prato stabile una fascia di rispetto della larghezza minima di metri 1,50 dal confine se la lavorazione è parallela alla strada, mentre di metri 2,50 se la lavorazione è perpendicolare od obliqua.

5 – La distanza di rispetto tra la lavorazione ed i corsi d'acqua e le risorgive deve essere di almeno metri 3,00.

Art. 25
Siepi ed alberi prospicienti le strade

1 – I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.

2 – E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta , da fogliame, rami, pigne, sementi o quant'altro provenienti da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante di proprietà che si protendono oltre il confine stradale.

Art. 26
Strade private e vicinali

1 – I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse completamente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

2 – Le strade vicinali, essendo assimilate dall'art.2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

Capo IV
Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 27
Modalità di gestione e salvaguardia del bosco

1 – Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 28
Definizione di boschetto

1 – Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'art. 39 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

Art. 29
Definizione di siepe

1 – Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi e/o arbusti posti in filari, avente larghezza a forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art.30
Modalità di gestione di siepi e boschetti

1 – La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2 – Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

3 – Le siepi ubicate in prossimità della viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4 – Se il proprietario del terreno o il suo conduttore, in violazione del comma 3 del presente articolo, non provvede alla ceduzione e/o contenimento delle siepi entro 20 gg. dalla notifica del verbale di contestazione, interverrà l'Amministrazione Comunale che provvederà ad addebitare al proprietario tutti gli oneri relativi all'intervento.

5 – Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

6 – Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, il quale nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico - forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti. Decorso il suindicato termine nel silenzio del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 31
**Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed
in ambiti di realizzazione di opere pubbliche**

1 – Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2 – Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetto, almeno sessanta giorni prima dell'intervento. Tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) Descrizione degli interventi previsti;
- c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) Superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Durata dei lavori

Il Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivamente vietare l'intervento o prescriverne le modalità di attuazione. In assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

3 – Nei casi in cui si renda necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 32

Piante arboree e/o arbustive di pregio

1 – Si definiscono piante di pregio singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. 8 giugno 1993, n. 35 e D.P.G.R. 20 settembre 1995 n. 313/Pres.), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2 – Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune con proprio atto predisporrà un elenco ufficiale, definendone le specie e le caratteristiche.

3 – E' vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio.

4 – Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune stipula con i proprietari delle stesse una specifica convenzione finalizzata a disciplinare le modalità e la ripartizione degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

Capo V

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art.33

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1 – E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Osservatorio delle Piante la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o di prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché quelli soggetti alle norme di lotta obbligatoria.

2 – La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente all'OMP, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

3 – L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante la finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4 – L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie, prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti.

Art. 34

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1 – I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'OMP, fatto salvo quanto prescritto dalla vigente normativa.

2 – Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite separate e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, se ammesso dalle vigenti normative.

Art. 35

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1 – E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato 2).

Art. 36

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri urbani

1 – Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art.3 comma 1 n. 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dall'OMP, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 37

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1 – Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove sono presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" e "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nell'allegato 1 del presente Regolamento.

2 – Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m.1,80 per le siepi o m.1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50%.

3 – Le distanze riportate nell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 38

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone di destinazione agricola

1 – Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 46 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo la strade.

2 – Le distanze di rispetto e cautela riportate nell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica. In tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 39

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1 – Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 40

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1 – Qualora si verificasse accidentalmente una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei prodotti impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art.41

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1 – Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2 – Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

3 – E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili.

4 – Le cisterne di rifornimento devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5 – Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui, solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.

6 – E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fito sanitari e loro coadiuvanti; l'eliminazione di tali residui è consentita oltre che con il conferimento a Ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la redistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi, nel fondo dove è stato effettuato l'intervento d'irrorazione.

7 – E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art.42

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1 – I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

Art.43

Distribuzione di esche avvelenate

1 – Tutti coloro che collocano esche avvelenate, in fondi o fabbricati accessibili a terzi, devono segnalare il pericolo mediante idonei cartelli.

Art.44

Limitazione al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodi di fioritura

1 – Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dall'O.M.P..

Art. 45

Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1 – L'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

2 – E' consentito l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 46

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1 – I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi e contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate ed a animali e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi e foraggi.

2 – All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico o Veleno".

Capo VI

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 47

Definizione di liquami zootecnici

1 – Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.

2 – Sono assimilabili al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:

- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali in fase di stoccaggio;
- g) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- h) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici da destinare all'utilizzazione agronomica,
- i) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 48

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1 – L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di tutela ambientale.

2 – Fino all'adozione delle norme statali e regionali previste dall'art.38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni, i produttori, singoli o associati, di liquami zootecnici sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione per l'applicazione agronomica dei liquami stessi, al Comune o Comuni ove sono ubicati i fondi oggetto di trattamento.

3 – Il provvedimento che autorizza l'uso dei liquami o il diniego motivato, deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dall'istanza, nel corso dei quali il Comune può acquisire il parere dell'AS.S. e dal dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 49

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1 – I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, a perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali.

2- I bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.

3 – I liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.

Art. 50

Definizione di effluenti di allevamento palabili

1 – Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sottoforma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 51

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1 – I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato. Le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

Art. 52

Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1 – Il trasporto dei liquami zootecnici e degli affluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

Art. 53

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1 – Lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Art. 54

Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

1 – Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili, ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato, deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Capo VII Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 55 Vendita diretta di prodotti agricoli

1 – In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), gli imprenditori agricoli, singoli od associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2 – La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei prodotti agricoli e zootecnici (p.a.z.), in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui s'intende esercitare tale forma di vendita.

3 – La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a.z. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

4 – La vendita diretta al consumatore finale dei p.a.z., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

Art. 56 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1 – Si definiscono p.a.z. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

2 – La vendita dei p.a.z. non trasformati, nonché le operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art.57 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1 – Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola quali, vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale quali, gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche e organolettiche.

2 – La produzione, la preparazione, il confezionamento e lo stoccaggio, nonché la vendita di p.a.z. trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria.

Capo VIII Sanzioni

Art. 58 Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1 – Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Comunale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2 – Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi della L.R. 12.02.2003, n. 4 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 1.000,00.

3 – Le violazioni degli artt. 9-10-11-12 e 24 comma 4 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1.000,00. La violazione degli artt. 9-10-11-12 comporta pure la revoca dell'autorizzazione ed espulsione dal territorio comunale entro le 24 ore successive.

4 – Le violazioni degli artt. 16-17-23-34 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.000,00.

5 – Le violazioni degli artt. 36-37-39-41-42-43-44-49-51 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 2.000,00.

7 – Per l'accertamento, la contestazione, l'irrogazione ed i procedimenti di opposizione alle sanzioni previste dal presente regolamento si osservano, se non diversamente stabilito dal regolamento medesimo, le disposizioni e le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

8 – E' demandato alla Giunta Comunale l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 59

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1 – In aggiunta e contestualmente alla sanzione pecuniaria si intima la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di :

- a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata,
- b) ripristino dello stato dei luoghi,
- c) rimozione delle opere abusive.

Art. 60

Inottemperanza all'ordinanza

1 – Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'art. 58 del presente regolamento, salva esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

(Modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 20.10.2005)

Capo IX

Entrata in vigore del regolamento

Art. 61

Entrata in vigore

1 – Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

2 – Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto ed incompatibili con il presente Regolamento, nonché il precedente Regolamento di Polizia Rurale.

Allegato 1 (art.35)

Scala Beaufort (Velocità del vento ad un'altezza di 10 m. su terreno piatto).

Grado	velocità Km/h	tipo di vento	velocità nodi	caratteri	velocità m/s
0	0 – 1	calma	0 – 1	il fumo ascende verticalmente, il mare è uno specchio	< 0.3
1	1 – 5	bava di vento	1 – 3	il vento devia il fumo; increspature dell'acqua	0.3 – 1.5
2	6 – 11	brezza leggera	4 – 6	le foglie si muovono; onde piccole ma evidenti	1.6 – 3.3
3	12 – 19	brezza	7 – 10	foglie e rametti costantemente agitati, piccole onde, creste che cominciano ad infrangersi	3.4 – 5.4
4	20 – 28	brezza vivace	11 – 16	il vento solleva polvere, foglie secche, i rami sono agitati; piccole onde che diventano più lunghe	5.5 – 7.9
5	29 – 38	brezza tesa	17 – 21	oscillano gli arbusti con foglie; si formano piccole onde nelle acque interne; onde moderate allungate	8.0 – 10.7
-6	39 – 49	vento fresco	22 – 27	grandi rami agitati, sibili tra i fili telegrafici, si formano marosi con creste di schiuma bianca e spruzzi	10.8- 13.8
-7	50 – 61	vento forte	28 – 33	interi alberi agitati, difficoltà a camminare contro vento; il mare è grosso, la schiuma comincia ad essere sfilacciata in scie.	13.9- 17.1
-8	62 – 74	burrasca moderata	34 – 40	rami spezzati, camminare contro vento è impossibile marosi di altezza media e più allungati, dalle creste si distaccano turbini di spruzzi.	17.2-20.7
-9	75 – 88	burrasca forte	41- 47	camini e tegole asportati; grosse ondate, spesse scie di schiuma e spruzzi, sollevate dal vento, riducono la viabilità.	20.8- 24.4
-10	89 – 102	tempesta	48 – 55	rara in terraferma, alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni, enormi ondate con lunghe creste a pennacchio.	24.5- 28.4
11	103 – 117	fortunale	56 – 63	raro, gravissime devastazioni; onde enormi ed alte, che possono nascondere navi di media stazza, ridotta visibilità.	28.5- 32.6
12	oltre 118	uragano	64+	distruzione di edifici, manufatti, ecc.; in mare la schiuma e gli spruzzi riducono assai la visibilità.	32.7 +

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in Km./h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico Francis Beaufort (Navam 1774-1857) addetto al servizio Idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiraglio britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 Kn	= 1.852 Km/h
1 Kn (UK)	= 1.85318 Km/h
1 m/s	= 0.508 (100 feet min.)
100 feet min.	= 1.9685 m/s

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze.

COLTURE ED ATTREZZATURE	Fascia di rispetto non irrorabile (m. dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m. dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1 – Irroratrice meccanica a barre	5	5
2 – Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3 – Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4 – Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5 – Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1 – Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1 – Barra meccanica classica	5	
2 – Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	2	
3 – Barra con manica d'aria	2	
Altre colture		
1 – Atomizzatore a spalla	2	3
2 – Zaino a spalla	2	3
3 – Zaino a spalla con "campana" per diserbi		

LEGENDA

- a) **Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.**
- b) **Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.**
- c) **Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in Direzione dei confini.**